

**DELIBERAZIONE 24 LUGLIO 2014**  
**353/2014/E/EEL**

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALL'AVV. VITO ROMANIELLO NEI  
CONFRONTI DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 24 luglio 2014

**VISTI:**

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/03);
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 maggio 2012, 188/2012/E/com (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, e s.m.i. e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: TICA);
- la deliberazione 16 settembre 2008, ARG/elt 123/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 123/08);
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- il verbale dell'audizione tenutasi in data 2 aprile 2014, presso gli uffici di Roma dell'Autorità;

- il parere del prof. Maurizio Delfanti (Politecnico di Milano).

## **FATTO**

1. L'avv. Vito Romaniello (di seguito: reclamante) ha presentato, in data 31 agosto 2013, un reclamo nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A. (di seguito: gestore), contestando la soluzione tecnica di connessione alla rete di distribuzione del proprio impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, ubicato nel Comune di Pietragalla (PZ);
2. il reclamante ha, in particolare, richiesto al gestore la modifica della soluzione tecnica di connessione individuata nel preventivo di connessione T0656028 del 26 agosto 2013, ritenendo che tale soluzione non rispettasse le caratteristiche di "soluzione tecnica minima" previste dal TICA;
3. con la medesima nota, il reclamante evidenziava al gestore l'esistenza di soluzioni di connessioni alternative più semplici di quella indicata dal gestore, sia per quanto riguarda la consistenza delle infrastrutture da realizzare, sia per quel che concerne i tempi per la loro realizzazione;
4. il gestore, in data 25 settembre 2013, ha quindi aggiornato il preventivo di connessione, confermando la soluzione di connessione iniziale e comunicando che la soluzione richiesta dal reclamante non risultava realizzabile a causa di saturazione della rete;
5. il reclamante, ritenendo non soddisfacente la risposta del gestore, ha presentato all'Autorità, in data 25 ottobre (prot. Autorità 0034539/A del 28 ottobre 2013), reclamo ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, ribadendo la propria richiesta di revisione del preventivo di connessione T0656028; il gestore, con nota del 1 luglio 2014 (prot.18278 del 1 luglio 2014), ha presentato istanza di accesso agli atti del presente procedimento, che veniva evasa mediante l'invio dei relativi documenti, tramite posta elettronica certificata, in data 4 luglio e in data 8 luglio 2014; in pari data, ai fini di garantire il pieno contraddittorio tra le parti, veniva, altresì, inviato al reclamante, sempre tramite posta elettronica certificata, copia del parere reso, su richiesta della Direzione tecnica competente a rilasciare il parere ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), dell'Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com, dal prof. Maurizio Delfanti, docente del Politecnico di Milano;
6. la competente Direzione tecnica dell'Autorità ha espresso il previsto parere in ordine alle questioni oggetto del reclamo, ai sensi del sopracitato articolo 5, comma 2, lettera a), dell'Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com.

## **VALUTAZIONE GIURIDICA**

### *A. Quadro normativo e fattuale*

7. Ai fini della risoluzione della presente controversia, rilevano le disposizioni del TICA ed in particolare:
  - l'articolo 1, comma 1, lettera jj), che definisce "soluzione tecnica minima per la connessione" come la "soluzione per la connessione, elaborata dal gestore di rete in seguito ad una richiesta di connessione, necessaria e sufficiente a soddisfare la predetta richiesta, tenendo conto delle

peculiarità del territorio interessato dalla connessione e compatibilmente con i criteri di dimensionamento per intervalli standardizzati dei componenti adottati dal gestore della rete a cui la connessione si riferisce”.

8. Dalla documentazione prodotta nel corso dell'istruttoria risulta il seguente quadro fattuale:

- in data 1° agosto 2013, il reclamante ha presentato al gestore una richiesta di connessione alla rete per un impianto eolico di potenza pari a 50 kW, sito in località Casone del Duca, Pietragalla (PZ). In pari data, un altro produttore ha presentato al gestore una richiesta di connessione alla rete per un impianto eolico di potenza pari a 20 kW, sito nella medesima località, a breve distanza (circa 100 metri) dall'impianto del reclamante;
- in data 26 agosto 2013, il gestore ha emesso i preventivi di connessione relativi alle due richieste;
- la soluzione di connessione riportata nel preventivo relativo all'impianto del reclamante (codice di rintracciabilità T065028) era costituita da:
  - due nuove stazioni elettriche in alta tensione (AT) sulla Rete di trasmissione nazionale (RTN);
  - un nuovo elettrodotto a 150 kV di collegamento delle suddette stazioni;
  - 18,55 km di linea in media tensione (MT) in cavo aereo 35 mmq;
  - 50 m di linea in bassa tensione (BT) in cavo aereo;
  - una cabina di trasformazione MT/BT;
- il tempo previsto per la realizzazione della soluzione per la connessione dell'impianto del reclamante era stimato in circa 48 mesi, esclusi i tempi necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni;
- la soluzione di connessione riportata nel preventivo relativo all'impianto attiguo a quello del reclamante (codice di rintracciabilità T065026) era costituita da:
  - potenziamento di circa 530 m di linea BT;
  - costruzione di circa 240 m di nuova linea BT;
  - sostituzione del trasformatore nella cabina secondaria Rammonnino;
- il tempo previsto per la realizzazione della connessione dell'impianto attiguo era stimato in 90 giorni lavorativi;
- con nota del 31 agosto 2013, il reclamante presentava al gestore una richiesta di revisione del preventivo T065028, ritenendo che la soluzione tecnica di connessione ivi esposta non fosse la soluzione tecnica minima indispensabile. Il reclamante richiedeva quindi al gestore di elaborare una soluzione per la connessione più semplice, nel senso – sopra specificato – di soluzione caratterizzata da minori complessità realizzative dal punto di vista infrastrutturale, indicando, altresì, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del TICA, il punto della rete a cui riferirsi per la connessione;
- in data 25 settembre 2013, il gestore comunicava al reclamante che, nel punto della rete dal reclamante stesso indicato ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del TICA, *“la potenza disponibile [...] è prossima allo zero”* e ribadendo che la soluzione minima tecnica di connessione era quella già esposta nel preventivo del 26 agosto 2013;

- il data 25 ottobre 2013, l'avv. Vito Romaniello, come sopra ricordato, presentava dunque all'Autorità reclamo ai sensi della deliberazione n. 188/2012/E/com;
- con nota del 20 dicembre 2013 (prot. Autorità n. 1149/A del 15 gennaio 2014), il gestore presentava una prima memoria;
- con nota del 21 marzo 2014 (prot. 8296 del 21 marzo 2014), l'Autorità inviava al gestore una richiesta di informazioni, a cui il gestore dava risposta con note, inviate mediante posta elettronica certificata, rispettivamente, in data 2 aprile 2014 (prot.10176 dell'8 aprile 2014) e 16 aprile 2014 (prot. 012039 del 30 aprile 2014);
- con nota del 9 maggio 2014 (prot. 14969 del 28 maggio 2014) il reclamante, reiterando le proprie richieste all'Autorità, depositava un parere tecnico a firma del prof. ing. Antonio D'Angola, docente di energetica all'Università degli Studi della Basilicata;
- in data 23 giugno 2014, su richiesta della Direzione tecnica competente a rilasciare il parere ai sensi del summenzionato articolo 5, comma 2, lettera a), dell'Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com, il prof. Maurizio Delfanti, docente del Politecnico di Milano, trasmetteva il proprio parere (prot.17704 del 24 giugno 2014) sulla suddetta nota del gestore del 16 aprile 2014;
- con nota del 4 luglio 2014 il gestore presentava, tramite posta elettronica certificata (prot. 019015 dell'8 luglio 2014), una ulteriore memoria, con riferimento al suddetto parere reso dal prof. Delfanti;
- con nota del 15 luglio 2014 (prot. 019947 del 16 luglio 2014) il reclamante ribadiva nuovamente le proprie posizioni, dichiarandosi peraltro disponibile ad una "*soluzione concordata*" del reclamo ed allegando un documento di "*Controdeduzioni*" alla sopra citata nota del 4 luglio, firmato anch'esso dal prof. ing. Antonio D'Angola.

#### B. Argomentazioni del reclamante

9. Il reclamante ritiene che la soluzione per la connessione indicata dal gestore non sia quella minima tecnica, in quanto gli interventi ivi individuati non appaiono strettamente necessari. A detta del reclamante, in particolare, i tempi e i costi per la realizzazione di tali interventi risultano eccessivi, tantoché il preventivo ricevuto "*equivale sostanzialmente a diniego di connessione*";
10. il reclamante contesta, in primo luogo, l'affermazione del gestore secondo cui il connettendo impianto di produzione ricade in "area critica", ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera c), del TICA. In proposito il reclamante osserva come il comune di Pietragalla (PZ) sia stato ricompreso in "area critica" dal gestore solo a decorrere dal 1° settembre 2013, e, pertanto, alla data di richiesta della connessione (1° agosto 2013) e dell'invio del preventivo (26 agosto 2013), l'impianto non ricadeva in "area critica";
11. in secondo luogo, il reclamante ritiene che il gestore abbia ommesso di considerare che l'impianto di rete per la connessione di cui al preventivo T065026 – relativo ad un impianto di produzione ubicato a circa 100 m di distanza da quello del reclamante – poteva essere asservito anche al proprio impianto di produzione. Il reclamante ritiene, dunque, non giustificabile che le due domande di connessione

- (T065026 e T065028), presentate lo stesso giorno ed elaborate contestualmente, possano ricevere due preventivi così diversi tra loro;
12. in terzo luogo, il reclamante evidenzia l'esistenza di una possibile ulteriore soluzione tecnica di connessione, infrastrutturalmente più semplice rispetto a quella ricevuta; tale diversa soluzione di connessione avrebbe potuto prendere in considerazione le infrastrutture di rete di un parco eolico già in esercizio (di potenza non inferiore a 9 MW), che, a parere del reclamante, avrebbero potuto ospitare il proprio impianto;
  13. in conclusione, il reclamante chiede che l'Autorità:
    - i) ordini al gestore l'elaborazione della soluzione tecnica minima di connessione;
    - ii) condanni il gestore medesimo al pagamento dell'indennizzo automatico previsto dall'art.14, comma 1, del TICA per il ritardo con il quale sarà messo a disposizione il nuovo preventivo rispetto alla data di ricevimento della richiesta della connessione;
    - iii) adotti tutti i provvedimenti che ritenga opportuni per eliminare le “*situazioni di illegittimità*” segnalate nel reclamo proposto.

### C. Argomentazioni del gestore

14. Il gestore ritiene che la soluzione tecnica di connessione predisposta nel preventivo T0656028 sia quella minima, ai sensi della soprarichiamata disciplina del TICA, e chiede pertanto all'Autorità il rigetto del reclamo;
15. in particolare, in relazione alla criticità dell'area in cui è ubicato l'impianto del reclamante, il gestore sostiene che tale area risultava “virtualmente satura” sin dal mese di luglio 2013, sottolineando, altresì, che i calcoli di rete in base ai quali tale area era stata definita “critica” ai sensi del TICA erano riferiti al 30 di giugno 2013. Infatti, in data 1° agosto 2013, il gestore aveva pubblicato sul proprio sito *internet* l'elenco delle aree da considerare critiche, includendo tra di esse anche il comune di Pietragalla;
16. il gestore ha precisato, inoltre, di aver utilizzato il termine “area critica” per indicare che la rete elettrica nell'area era virtualmente satura, e non già per indicare che il comune di Pietragalla, al momento della presentazione della domanda di connessione, fosse in *open season*<sup>1</sup>. Secondo il gestore, la circostanza che la pratica di connessione del reclamante non sia stata inclusa nell'*open season* non esclude che per la connessione dell'impianto fossero necessari interventi elettrici rilevanti;
17. in relazione al tema del coordinamento tra le due pratiche di connessione T065026 e T065028, il gestore evidenzia che la soluzione di connessione elaborata nel preventivo T065026 è meno complessa rispetto a quella del reclamante in quanto, essendo relativa ad un impianto di potenza inferiore, è stato possibile prevederne la connessione direttamente alla rete BT;
18. su richiesta dell'Autorità, il gestore ha depositato gli studi di rete ed i calcoli effettuati atti a dimostrare che la linea elettrica BT uscente dalla cabina

---

<sup>1</sup> Secondo il TICA, l'*open season* è un intervallo temporale durante il quale il gestore di rete raccoglie tutte le richieste di connessione che insistono sulla medesima area critica, sospendendo l'invio dei preventivi di connessione. Al termine dell'*open season* il gestore elabora i preventivi di connessione in maniera coordinata per tutte le richieste pervenute, utilizzando i criteri di priorità definiti dal TICA stesso.

secondaria “Rammonnino” (di seguito: CS Rammonnino), anche se potenziata, avrebbe presentato cadute di tensione critiche qualora il gestore avesse connesso a tale linea elettrica entrambi gli impianti di produzione;

19. con riguardo alla possibilità di connettere l'impianto del reclamante attraverso le infrastrutture di rete dell'impianto eolico da 9 MW presente nell'area, il gestore evidenzia che l'impianto del reclamante, in ragione della sua potenza (50 kW), necessita di una connessione in BT, mentre il predetto impianto eolico è connesso alla rete in AT. I diversi livelli di tensione di connessione dei due impianti non consentono, dunque, di utilizzare le infrastrutture di rete dell'impianto da 9 MW per la connessione dell'impianto del reclamante;
20. infine, su richiesta dell'Autorità, il gestore ha esposto l'elenco delle richieste di connessione pendenti nell'area di Pietragalla che hanno determinato le condizioni di saturazione “virtuale” della rete e che, conseguentemente, avrebbero imposto la soluzione di connessione riportata nel preventivo T0656028.

#### *D. Valutazione delle argomentazioni del reclamante e del gestore*

21. Per quanto attiene al primo motivo di reclamo, circa la dichiarazione con cui il gestore include in “area critica”, ai sensi del TICA, la richiesta di connessione del reclamante, si rileva che le successive precisazioni rese dal gestore stesso nel corso dell'istruttoria hanno consentito di accertare che la “criticità” dell'area evocata dal gestore non era riferita al requisito formale stabilito dal TICA, bensì alle condizioni fisiche di saturazione della rete elettrica della zona;
22. infatti, la formale attribuzione di “area critica”, ai sensi del TICA, al Comune di Pietragalla è avvenuta con decorrenza 1° settembre 2013, data posteriore alla richiesta di connessione del reclamante e al relativo preventivo;
23. peraltro, appare corretto quanto asserito dal gestore di rete circa il fatto che, nel preventivo di connessione del reclamante, seppur elaborato nel periodo antecedente alla formale inclusione del Comune di Pietragalla in “area critica”, il gestore dovesse comunque, necessariamente, tener conto della reale situazione di saturazione della rete;
24. pertanto, il fatto che il gestore abbia elaborato il preventivo di connessione quando ancora l'area non era “critica”, ai sensi del TICA, non fa venir meno l'esigenza di valutare nel merito se la soluzione di connessione predisposta dal gestore sia la minima indispensabile, anche in funzione della reale situazione della rete elettrica all'epoca dell'emissione del preventivo;
25. quanto al secondo motivo di reclamo, l'analisi del preventivo di connessione T0656026, nonché le informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria, hanno consentito di riscontrare quanto segue:
  - sulla base di quanto dichiarato dal gestore, l'elemento di rete che, alla data di predisposizione dei preventivi di connessione T0656026 e T0656028, presentava condizioni di saturazione è la cabina primaria “Avigliano” (nel seguito: CP Avigliano);
  - alla CP Avigliano, *omissis*, confluivano richieste di connessione per una potenza complessiva di *omissis*. La cabina risultava quindi satura *omissis*;
  - a tale condizione di saturazione della rete doveva, quindi, farsi riferimento nella predisposizione di entrambi i suddetti preventivi di connessione, che sono stato elaborati ed inviati contestualmente dal

gestore. Non risulta, infatti, dalla documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria, che siano stati proprio i 20 kW dell'impianto di produzione associato al preventivo T0656026 a saturare la CP Avigliano, *omissis*;

26. alla luce di quanto sopra, la saturazione della CP Avigliano non può essere quindi addotta come motivo della rilevante complessità della soluzione di connessione elaborata nel preventivo T0656028, atteso che, in pari data, il preventivo di connessione T0656026 riportava una soluzione di connessione decisamente più semplice, che non prevedeva interventi sulla rete AT;
27. il gestore, nella propria nota del 4 luglio 2014, ha ribadito la situazione di saturazione della CP Avigliano alla data di invio del preventivo di settembre 2013. In proposito occorre rilevare, però, che la contestazione del reclamante, e le relative analisi, si riferiscono ai due preventivi di connessione emessi in data 26 agosto 2013. Poiché, in tale data, il preventivo T0656026 riportava una soluzione di connessione sulla rete BT, e atteso che dalle informazioni rese dal gestore non risulta che proprio tale preventivo per un impianto da 20 kW abbia saturato la CP Avigliano, ne discende che le condizioni della rete alla data del 26 agosto 2013 erano le stesse per entrambi i preventivi T0656026 e T0656028;
28. alla luce di ciò, è stata quindi analizzata la possibilità che l'impianto del reclamante potesse condividere con l'impianto adiacente la connessione alla linea BT esistente in derivazione dalla CS Rammonnino. Tale, infatti, sarebbe stata la soluzione tecnica più semplice (la soluzione minima tecnica), congruente con quella prevista dal gestore nel preventivo T0656026;
29. in proposito, le analisi di rete evidenziate dal gestore nel documento del 16 aprile 2014 hanno dimostrato l'impossibilità di utilizzare la linea BT esistente, anche ipotizzandone il potenziamento, a causa delle cadute di tensione derivanti dall'eccessiva potenza che avrebbe impegnato la linea elettrica in rapporto alla lunghezza (oltre 800 m). Le suddette analisi di rete sono state confermate anche nel soprarichiamato parere del prof. Delfanti reso nell'ambito della presente istruttoria;
30. esclusa, per le ragioni sopraesposte, l'ipotesi di connessione mediante potenziamento della linea BT allacciata alla CS Rammonnino, esiste, comunque, un'altra soluzione di connessione più semplice rispetto a quella prospettata dal gestore nel preventivo T0656028, vale a dire mediante la realizzazione di una nuova derivazione MT dalla rete MT esistente, di una nuova cabina secondaria ubicata nelle vicinanze dell'impianto di produzione e di un breve raccordo BT dalla cabina secondaria all'impianto;
31. si rileva che la suddetta soluzione di connessione è stata segnalata sia dal prof. Antonio D'Angola, alle pagine 7 e 8 del parere allegato alla memoria del reclamante del 9 maggio 2014, sia dal prof. Maurizio Delfanti, al punto 4 del parere del 16 aprile 2014. Inoltre, il gestore stesso, nel preventivo T0274650, relativo ad un impianto eolico da 100 kW ubicato nelle vicinanze dell'impianto del reclamante, ha individuato come soluzione tecnica minima di connessione la soluzione di cui al precedente punto 30;
32. nel caso in cui il gestore dovesse valutare che l'eventuale saturazione della CP Avigliano impedisce l'immissione in rete della piena potenza dell'impianto del reclamante, è necessario acquisire dal gestore dettagliate informazioni in ordine alle ragioni alla base della soluzione di connessione riportata nel preventivo

T0656026 che, a parità di condizioni (*id est*: saturazione della rete), hanno invece consentito l'immissione in rete della piena potenza dell'impianto ad esso associato;

33. in relazione alla possibilità di utilizzare, ai fini della connessione dell'impianto del reclamante, le infrastrutture di rete del parco eolico da 9 MW già in esercizio, si rileva che, come evidenziato dal gestore nella memoria del 20 dicembre 2013, i diversi livelli di tensione di connessione dei due impianti, dovuti alla considerevole differenza di potenza, non consentono di utilizzare le infrastrutture di rete in AT dell'impianto eolico da 9 MW per la connessione dell'impianto del reclamante, che necessita, invece, di una connessione in BT;
34. quanto, infine, alla richiesta di corresponsione dell'indennizzo automatico previsto, dall'art.14, comma 1, del TICA, per il ritardo con il quale sarà messo a disposizione il nuovo preventivo, rispetto alla data di richiesta della connessione, si rileva come, nella fattispecie, il gestore abbia rispettato il termine di 20 (venti) giorni lavorativi previsto dall'art7, comma 1, del TICA ai fini della messa a disposizione del preventivo, avendo il gestore medesimo trasmesso, in data 26 agosto 2013, il preventivo di connessione richiesto dal reclamante in data 1 agosto

### **DELIBERA**

1. di accogliere il reclamo presentato dall'avv. Vito Romaniello, con riferimento alla richiesta di una nuova soluzione tecnica minima di connessione, e, per l'effetto, di prescrivere ad Enel Distribuzione S.p.A. di elaborare, entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla notifica della presente decisione, una nuova soluzione di connessione nell'ambito della procedura di connessione T0656028;
2. di prescrivere, altresì, ad Enel Distribuzione S.p.A.:
  - a. che la nuova soluzione di connessione preveda la connessione dell'impianto del reclamante mediante una derivazione BT su nuova cabina MT/BT, da realizzarsi nei pressi dell'impianto di produzione, con conseguente proporzionale sviluppo della rete MT del gestore;
  - b. che la procedura di connessione T0656028 avvenga in coordinamento con la procedura di connessione T0274650 e che, nel caso in cui quest'ultima procedura sia decaduta, la potenza liberatasi sulla rete sia utilizzata a beneficio del reclamante;
3. di prescrivere che, qualora Enel Distribuzione S.p.A. dovesse accertare, alla data di elaborazione della nuova soluzione di connessione di cui ai precedenti punti 1 e 2, il permanere delle condizioni di saturazione della CP Avigliano tali da impedire l'immissione in rete della piena potenza dell'impianto del reclamante, che la medesima Enel Distribuzione S.p.A. trasmetta all'Autorità una dettagliata relazione tecnica contenente le ragioni per cui, a parità di condizioni di rete, all'impianto di produzione associato al preventivo T0656026 è stata invece consentita l'immissione in rete della piena potenza;

4. di respingere il reclamo presentato dall'avv. Vito Romaniello per quanto concerne la richiesta di condanna del gestore al pagamento dell'indennizzo automatico previsto dall'articolo 14, comma 1, del TICA per ritardo nella messa a disposizione del preventivo di connessione;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it), fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

24 luglio 2014

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*